

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**

ORDINANZA N.° 27 /2005

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario e del Compartimento marittimo di Savona,

VISTO: il Codice della Navigazione approvato con R.D. n° 327 del 30.03.1942 ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA: la propria Ordinanza n° 25/97 datata 3 settembre 1997 "Disciplina delle attività diportistiche e dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona";

VISTA: la propria Ordinanza n° 14/99 datata 16 giugno 1999 "Disciplina delle attività subacquee diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona";

VISTA: la propria Ordinanza n° 69/04 datata 22 giugno 2004 "Disciplina del Kitesurf";

VISTA: la legge 8 luglio 2003, n° 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto";

VISTA: la legge 11 febbraio 1971, n° 50 "Norme sulla navigazione da diporto" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: il D.M. 21 gennaio 1994, n° 232 "Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto";

VISTO: il D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 436 "Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto";

VISTO: il D.M. 5 ottobre 1999, n° 478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

VISTO: il D.L. 21 ottobre 1996, n° 535, convertito con Legge 23 dicembre 1996, n° 647;

VISTO: il D.M. 21 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico", come integrato dal D.M. 15 luglio 1974;

VISTE: le circolari prot. n° 262584 in data 14 aprile 1997 e prot n° 262938 in data 30 aprile 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Naviglio;

VISTA: la circolare n° 254, serie II, titolo: "Demanio Marittimo" datata 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti che sottopone l'esercizio del paracadutismo ascensionale alla disciplina dello sci nautico;

VISTA: la propria Ordinanza n° 4/96 in data 22 febbraio 1996 disciplinante le attività sottoposte ad iscrizione nel registro tenuto ai sensi del 2° comma dell'art. 68 Cod. Nav.;

VISTA: la propria Ordinanza n° 92/2003 in data 02 agosto 2003 che disciplina limiti e velocità di navigazione delle unità da diporto nel Compartimento marittimo di Savona;



VISTA: la legge 14 luglio 1965, n° 963 "Disciplina della pesca marittima" e il suo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 (in particolare il Titolo III, Capo III, sezione "Della pesca subacquea") e successive modificazioni;

VISTA: la propria Ordinanza n° 70/2002 in data 15 luglio 2002, che individua una fascia di rispetto tra l'attività dell'operatore subacqueo e la navigazione di unità in genere;

VISTA: la propria Ordinanza n° 9/1996 in data 3 maggio 1996, disciplinante i limiti delle attività di pesca e dei nuotatori subacquei dalle unità Militari;

VISTA: la circolare n° 82/010390 in data 16 febbraio 2000, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, disciplinante l'attività ludico-diportistica;

CONSIDERATO: quanto stabilito dall'art. 1, lettera a), comma 4, della L. 172/2003 e dalla precedente normativa, che consente l'utilizzazione delle unità da diporto mediante contratti di locazione e noleggio;

RITENUTO: in particolare, di dover dare attuazione all'art. 10, comma 10, della L. 647/96 che assegna alle Autorità Marittime locali il compito di determinare le regole per il noleggio/locazione dei natanti da diporto impiegati in attività turistico-ricreative di carattere locale anche per quanto riguarda i requisiti di condotta dei natanti medesimi; (vedasi quanto stabilito dalla L. 172/2003, art. 1, lettera a), comma 4, che estende la possibilità di noleggiare/locare non solo i natanti da diporto ma tutte le unità da diporto);

RITENUTO: utile, altresì, raggruppare in un unico testo aggiornato, tutte le norme emanate nel tempo da questa Autorità Marittima in materia di nautica da diporto, nonché riportare parti salienti dei testi delle principali disposizioni di legge emanate in materia di navigazione da diporto al fine di facilitarne la pronta consultazione all'utente;

SENTITE le Civiche Amministrazioni interessate e l'Autorità Portuale di Savona,

## ORDINA

### Art. 1

E' approvato l'annesso Regolamento per la disciplina delle attività diportistiche, da svolgersi nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona che si estende dal Comune di Varazze (incluso) sino al Comune di Pietra Ligure (incluso).

Per gli aspetti relativi alla disciplina dei **limiti di distanza dalla costa** il medesimo provvedimento deve essere **osservato nell'ambito dell'intero Compartimento Marittimo di Savona** che si estende dal Comune di Varazze (incluso) al Comune di Andora (incluso) (giusta art. 8 della legge 08 luglio 2003 n°172 "Ordinanze di Polizia Marittima");

### Art. 2

Le persone che svolgono le attività disciplinate dal regolamento annesso all'Ordinanza in parola - sia ai fini di lucro che non - saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivanti dall'esercizio di dette attività;

### Art. 3



Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli di legge specificati in calce a ciascun Capo;

**Art. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e l'annesso regolamento;

**Art. 5**

L'Ordinanza n° 25/97 datata 3 settembre 1997, l'Ordinanza n°69/04 datata 22 giugno 2004 e l'Ordinanza n°14/99 datata 16 giugno 1999, sono abrogate a far data dal 1 giugno 2005;

**Art. 6**

La presente Ordinanza entrerà in vigore in data 1 giugno 2005

Savona li 28 Aprile 2005



IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Giuseppe MAGLIOZZI

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIPORTISTICHE**

### **Capo I:**

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO;

### **Capo II:**

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO PER USI TURISTICO RICREATIVI,;

### **Capo III:**

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE MOTO D'ACQUA E SIMILARI;

### **Capo IV:**

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA E SIMILARI;

### **Capo V:**

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEL KITE –SURF;

### **Capo VI:**

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI;

### **Capo VII:**

ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO;

### **Capo VIII:**

ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE;

### **Capo IX:**

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "BANANA BOAT" E SIMILARI.

### **Capo X:**

ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO DIPORTISTICA

### **ANNESI:**

1. PECULIARITÀ DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAVONA ED INDICAZIONI GENERALI ALL'UTENZA;
2. ORDINANZE RELATIVE ALLE ZONE DI FONDA NELLA RADA DI SAVONA - VADO LIGURE, CORREDATE DA RELATIVO STRALCIO DI CARTA NAUTICA.
3. ORDINANZA N°92/2003 IN DATA 2 AGOSTO 2003, DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAVONA.

## CAPO I

### NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO.

#### ART. 1

#### DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si riportano le seguenti definizioni:

**Navigazione da diporto:** navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

**Costruzioni destinate alla navigazione da diporto:**

- a) Unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) Nave da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri;
- c) Imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri;
- d) Natante da diporto:**
  - 1. le unità da diporto a remi;
  - 2. le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri;
  - 3. ogni unità da diporto, di cui al punto 1. e al punto 2., destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

#### ART. 2

#### MEZZI DI SICUREZZA E DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Tutte le unità da diporto devono essere fornite, quando navigano, dei mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, previste dal Regolamento (Allegato B, annesso al D.M. 478/99), in relazione al numero di persone trasportate e alla distanza dalla costa in cui viene effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare.

Con quanto segue si stabiliscono le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio per i natanti e le imbarcazioni – con o senza marcatura CE – in relazione alla distanza dalla costa, fermo restando la responsabilità del conduttore di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dal buon senso dello stesso.

a) Per navigazione svolta entro 300 metri dalla costa (quando consentita):

- nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza (salvo quanto previsto per le singole attività disciplinate dai Capi costituenti il presente regolamento);

b) Per navigazione svolta entro un miglio dalla costa:

- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima.

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

c) Per navigazione entro 3 miglia dalla costa:

- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima;
- n° 1 boetta fumogena;
- n° 2 fuochi a mano a luce rossa;
- fanali regolamentari (nel caso di navigazione diurna possono essere sostituiti con torcia di sicurezza a luce bianca);
- apparecchi di segnalazione sonora come previsti dalla Colreg '72 e successive modificazioni.

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

d) Per navigazione entro 6 miglia dalla costa:

- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima;
- n° 2 boette fumogene;
- n° 1 boetta luminosa;
- n° 2 fuochi a mano a luce rossa;
- n° 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- fanali regolamentari (nel caso di navigazione diurna possono essere sostituiti con torcia di sicurezza a luce bianca);
- apparecchi di segnalazione sonora come previsti dalla Colreg '72 e successive modificazioni (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana. Quest'ultima può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

*e) Per navigazione entro 12 miglia dalla costa:*

- apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo;
- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima;
- n° 1 boetta luminosa;
- n° 2 boette fumogene;
- bussola e tabelle di deviazione (le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le sole imbarcazioni da diporto);
- n° 2 fuochi a mano a luce rossa;
- n° 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- fanali regolamentari (nel caso di navigazione diurna possono essere sostituiti con torcia di sicurezza a luce bianca);
- apparecchi di segnalazione sonora come previsti dalla Colreg '72 e successive modificazioni (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana. Quest'ultima può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile);
- apparato VHF.

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

*f) Per navigazione entro 50 miglia dalla costa:*

- zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo;
- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima;
- n° 1 boetta luminosa;
- n° 2 boette fumogene;
- bussola e tabelle di deviazione (le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le sole imbarcazioni da diporto);
- orologio;
- barometro;
- binocolo;

- carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione;
- strumenti da carteggio;
- n° 3 fuochi a mano a luce rossa;
- n° 3 razzi a paracadute a luce rossa;
- cassetta di pronto soccorso (secondo la tabella D allegata al D.M. 279/88);
- fanali regolamentari;
- apparecchi di segnalazione sonora come previsti dalla Colreg '72 e successive modificazioni (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana. Quest'ultima può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile);
- strumento di radioposizionamento (GPS);
- apparato VHF;
- riflettore radar.

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

g) Per navigazione senza alcun limite dalla costa:

- zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo;
- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;
- n° 1 salvagente anulare con cima;
- n° 1 boetta luminosa;
- n° 3 boette fumogene;
- bussola e tabelle di deviazione (le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le sole imbarcazioni da diporto);
- orologio;
- barometro;
- binocolo;
- carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione;
- strumenti da carteggio;
- n° 4 fuochi a mano a luce rossa;
- n° 4 razzi a paracadute a luce rossa;
- cassetta di pronto soccorso (secondo la tabella D allegata al D.M. 279/88);
- fanali regolamentari;

- apparecchi di segnalazione sonora come previsti dalla Colreg '72 e successive modificazioni (per le unità aventi lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana. Quest'ultima può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile);
- strumento di radioposizionamento (GPS);
- apparato VHF;
- riflettore radar;
- EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon).

Inoltre per le unità senza marcatura CE sono previste le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:

- pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- mezzi antincendio – estintori di cui all'Allegato A del D.M. 232/94.

Per una migliore consultazione delle dotazioni sopra elencate, si riporta in allegato specifica tabella riassuntiva.

### **Art.3**

#### **LIMITI DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO**

Per quanto riguarda le navi da diporto, la Capitaneria di Porto rilascerà la licenza di navigazione all'atto dell'iscrizione con la quale si autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite.

L'articolo 8, comma 4, lettera d) della legge 172/2003 definisce, invece, le specie di navigazione per le imbarcazioni da diporto, distinguendo tra unità senza marcatura CE e unità dotate di marcatura CE:

- a) Per le unità senza marcatura CE:
  - senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
  - fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.
- b) Per le imbarcazioni munite di marchio CE:
  - Senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al d.lgs. 14 agosto 1996, e successive modificazioni;
  - Con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al d.lgs. 14 agosto 1996, e successive modificazioni;

- Con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al d.lgs. 14 agosto 1996, e successive modificazioni;
- Per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al d.lgs. 14 agosto 1996, e successive modificazioni;

Per quanto riguarda i **natanti**, si segue quanto stabilito dall'art. 1, lettera g), commi 3 e 4, della legge 172/2003 di seguito riportati:

- I natanti non marcati CE possono navigare:
  - a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili **(per detti natanti si rimanda a quanto previsto dal presente regolamento per ogni singola attività diportistica nonché a quanto previsto dall'ordinanza 92/2003 in data 2 agosto 2003 relativa ai limiti di navigazione in prossimità della costa in vigore dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno)**
  - b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato, in tal caso deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
- I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

Per maggiore completezza si riportano in allegato le definizioni delle categorie di progettazione stabilite dall'All. II del D.lgs. 436/96.

#### Art. 4

### NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Riguardo al numero minimo e massimo dei componenti dell'equipaggio, è stabilito che per le navi e imbarcazioni da diporto sarà compito dell'Autorità che rilascia la licenza di navigazione stabilirlo in base ai dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità. Attualmente solo il numero massimo delle persone trasportabili è specificato nel certificato CE, mentre per quanto riguarda la composizione minima dell'equipaggio, la legge 172/2003 statuisce la piena responsabilità del Comandante/conduttore dell'unità da diporto, il quale dovrà verificare l'adeguatezza dell'equipaggio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo in relazione alla navigazione da affrontare.

Per i natanti muniti di marcatura CE il numero massimo delle persone trasportabili è documentato dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario. Nel caso in cui dette unità non siano munite del marchio CE, il numero delle persone trasportabili, se non risulta dal certificato di omologazione, sarà determinato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 478/99 (Regolamento di sicurezza) secondo il seguente criterio:

- 3 persone per i natanti di lunghezza fuori tutto di 3,5 metri;
- 4 persone per l.f.t. compresa tra 3,51 e 4,50 mt.;
- 5 persone per l.f.t. compresa tra 4,51 e 6,00 mt.;
- 6 persone per l.f.t. compresa tra 6,00 e 7,50 mt.;
- 7 persone per l.f.t. superiore ai 7,50 mt.;

Nel caso in cui vengano trasportate attrezzature sportive o altro, il numero delle persone diminuisce in misura di una per ogni 75 kg.

Requisito di stabilità: con il numero massimo di persone, così determinato, il natante non dovrà subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute presso la falchetta (orlo superiore delle fiancate dell'unità da diporto) di uno stesso lato, e mantenere sullo stesso un bordo libero di almeno 15 centimetri.

In ogni caso, sulle tavole a vela (windsurf) non si potrà imbarcare più di una persona.

Sugli acquascooter, sandolini, pattini, jole, mosconi, sandolini e similari, il numero delle persone trasportabili dovrà essere tale da garantire la sicurezza del natante. Tale numero è normalmente coincidente con il numero dei posti a sedere.

I proprietari dei natanti (escluse le tavole a vela e le moto d'acqua), che ritenessero i loro mezzi idonei a trasportare un numero di persone superiore a quello determinabile con i criteri di cui sopra, potranno avanzare apposita istanza, in carta legale, alla Capitaneria di Porto di Savona che, se del caso, disporrà per una visita di accertamento da parte del R.I.Na. a spese del richiedente, per l'eventuale autorizzazione al trasporto di un numero maggiore di persone.

#### **Art. 5**

In base a quanto stabilito dal D.M. 478/99, all'art. 4, il proprietario dell'imbarcazione *ha l'obbligo* di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

#### **Art. 6**

Per ciò che attiene le distanze minime dalla costa consentite alla navigazione ed i limiti di velocità vigenti nel periodo estivo vedasi l'Ordinanza n° 92/2003 datata 02 agosto 2003, allegata al presente provvedimento.

#### **Art. 7**

Chiunque non osserva le norme stabilite nel presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## **CAPO II**

### **LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO PER USI TURISTICO- RICREATIVI.**

#### **ART. 1**

##### **Definizioni.**

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- Locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- Noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

#### **ART. 2**

##### **Norme particolari per la locazione/noleggio di navi ed imbarcazioni da diporto.**

La locazione e noleggio delle navi da diporto sono soggetti alle disposizioni stabilite dagli art. 10 e 11 della Legge 647/96, come integrati e modificati dagli art. 1 e 2 della Legge 172/2003 e precisamente:

- Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione di cui alle leggi in vigore. L'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore/locatore e dei passeggeri per gli infortuni ed per i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
- Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (che deve essere vidimato presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona – Ufficio Naviglio, prima dell'autorizzazione, e sempre disponibile per controlli da parte di questo Comando e dei

competenti organi di polizia) il numero dell'unità noleggiata/locata, il giorno, l'ora e termine di detto utilizzo, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante.

### **ART. 3**

#### **Norme per la locazione/noleggio di unità da diporto per lo svolgimento di attività turistico-ricreativa.**

Ai sensi dell' art. 11 comma 2 della Legge n°. 647/1996 che ha convertito in legge il Decreto Legge n°. 535/1996 le società/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, per poter esercitare l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto per finalità ricreative e turistiche nell' ambito del Circondario Marittimo di Savona (dal comune di Varazze al comune di Pietra Ligure compresi), devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio. Il certificato di iscrizione contenente gli estremi dell'iscrizione dell'impresa per tale attività, mediante autocertificazione ai sensi della Legge 127/1997, dovrà essere presentato alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona.

Dovrà, inoltre essere presentata una dichiarazione, secondo Fac-simile allegato (ALL.1), contenete:

1. l'indicazione del tratto di costa in cui intende compiere la propria attività;
2. l'elenco dei natanti e le rispettive caratteristiche (tipo, lunghezza, larghezza, potenza massima di esercizio del motore ad esso applicabile). Deve inoltre precisare, qualora detto tratto di costa sia esterno ad un porto, se presso lo stesso è installato uno dei corridoi di lancio di cui all' art. 9 comma 1 dell' Ordinanza 5/97;
3. le generalità dei conduttori delle unità da diporto da adibirsi al noleggio; tali natanti dovranno essere condotti unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso delle prescritte abilitazioni con padronanza dell'unità navale e dei luoghi.

Per l'esercizio dell'attività di cui trattasi non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona. Peraltro, chi intende effettuare detta attività dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previste dalle norme vigenti.

Resta inteso che per l'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto necessita acquisire idoneo titolo concessorio o autorizzativo.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme contenute nell' Ordinanza n°. 49/98 datata 21.12.1998 di questa Capitaneria disciplinante le attività sottoposte ad iscrizione nel registro tenuto ai sensi del 2° comma dell' art. 68 del Codice della Navigazione.

## ART. 4

### Norme di sicurezza per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto.

1. Ferme restando le disposizioni della presente ordinanza, della legge 647/96 per la locazione/noleggio di navi ed imbarcazioni da diporto, come integrati e modificati dagli art. 1 e 2 della Legge 172/2003, nonché le norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigenti, i **natanti** da diporto impiegati nella locazione/noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo di persone trasportabili e la numerazione progressiva (esempio: SOC. Sole -oppure il nome dello stabilimento balneare se è quest'ultimo che loca o noleggia- natante n°. 1- max persone n°.4).
2. Il locatore è tenuto ad informare sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Dovrà inoltre far presente l'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche che all'inizio della locazione devono essere favorevoli. Quando il locatore/noleggiante si identifica con il titolare dello stabilimento balneare, qualora si verifici detto peggioramento è tenuto ad esporre una bandiera rossa su apposito pennone sito nell'area di concessione.
3. I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. I natanti a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. Il locatore/noleggiante ha l'obbligo di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità di nuoto.
4. I concessionari di aree demaniali adibite al ricovero di natanti da utilizzare con contratti di locazione/noleggio devono tenere sempre pronta all'uso un'ideale unità di salvataggio, e comunque in grado di prestare tempestivo soccorso entro i limiti di navigazione dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore, salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 mt di cavo per far fronte ad interventi di emergenza che dovessero interessare i natanti locati/noleggiati.
5. Il conduttore di natanti provvisti di motore di potenza superiore ai 30 Kw ovvero a 40.8 Cv deve essere in possesso di una delle abilitazioni in corso di validità (patenti nautiche) di cui all'art. 20 della Legge n.°50/1971. In tal caso il locatore ha l'obbligo di chiedere al proprio cliente l'esibizione di detta abilitazione ed indicarne gli estremi nel succitato registro.
6. I natanti di cui sopra potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero di persone superiore.

**(Per equipaggio si intenderanno solo ed esclusivamente la persona/le persone dipendenti della ditta/società noleggiante).**

#### **ART. 5**

Le disposizioni contenute nel 1° comma del precedente art. 3, relativo alla presentazione del certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio non si applicano alla locazione/noleggio dei natanti locati/noleggiati da stabilimenti balneari.

I natanti di cui all' art. 13 della Legge 50/71 potranno essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura dello stabilimento e, in ogni caso, solo in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.

La determinazione delle persone trasportabili sarà effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo I della presente Ordinanza.

Non è prevista l'iscrizione nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione per l'esercizio delle attività indicate dall' Ordinanza n°. 49/98 datata 21.12.1998 dalla Capitaneria di Porto di Savona.

Come previsto dall' art. 4 punto 4) del presente Capo, non è necessaria l'unità di salvataggio a motore quando il concessionario balneare loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa.

#### **ART. 6**

Chiunque non osserva le norme stabilite nel presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## CAPO III

### DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE MOTO D'ACQUA E SIMILARI.

#### ART. 1

##### REQUISITI PER LA CONDOTTA

In base a quanto stabilito dall'art. 1, lettera g), comma 3, della Legge 172/2003, per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

#### ART. 2

##### LIMITI DI NAVIGAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza 92/2003 del Compartimento Marittimo di Savona – provvedimento relativo alle distanze minime dalla costa cui possono navigare le unità da diporto nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, agli scooter acquatici comunemente denominati moto d'acqua o jet sky e simili è fatto divieto di navigare:

- a) All'interno dei porti, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti stessi; l'attraversamento è tuttavia consentito per l'arrivo e la partenza dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purchè avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 (TRE) nodi.
- b) Dal tramonto all'alba e in condizioni meteomarine sfavorevoli.
- c) Entro 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti nel periodo dal 01/05 al 30/09 ed entro 400 (quattrocento) metri, sempre dalle spiagge nel restante periodo dell'anno.
- d) Entro 200 (duecento) metri dalle coste cadenti a picco sul mare .
- e) Nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi mercantili e 300 (trecento) da navi militari alla fonda).
- f) A meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei.
- g) A distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri);

**ART. 2**  
**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA**

I conduttori degli acquascooter, e unità similari, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 6, D.M. 478/99), nonché un casco rigido protettivo (ad es. di tipo ciclistico) in plastica.

Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

**Art. 3**  
**DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEI MEZZI**

Le moto d'acqua dovranno essere dotate di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del pilota. In aggiunta, le ditte che effettuano la locazione e/o noleggio degli scooters d'acqua dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di blocco a distanza tale da consentire la disattivazione del motore nel momento in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione e comunque proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in generale.

**ART. 4**  
**PARTENZA E ATTERRAGGIO**

La partenza e l'atterraggio dei mezzi in questione dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi e alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

Qualora il segnalamento del corridoio di transito abbia lunghezza inferiore a 500 (cinquecento) metri il mezzo nautico dovrà comunque proseguire con rotta costante fino a raggiungere il limite indicato.

Durante la stagione balneare, nelle zone ove non esistano i predetti corridoi, l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione potrà avvenire soltanto senza uso del motore e con rotte perpendicolari alla costa.

Nel restante periodo dell'anno l'attraversamento dello specchio acqueo interdetto alla navigazione (400 m. dalla costa), potrà avvenire con rotta perpendicolare alla costa e alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

## **ART. 5**

### **VIGILANZA DELL'AUTORITÀ MARITTIMA**

Ai sensi dell'Art. 1, punto C, dell'Ordinanza 4/96, datata 22.02.1996 di questa Capitaneria di Porto, l'esercizio dell'attività di locazione degli acquascooter è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Marittima mediante iscrizione, nel Registro di cui all'art. 68 del Cod. Nav., con le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento, delle persone fisiche o giuridiche intente ad esercitare l'attività stessa. Tale iscrizione non è richiesta se chi loca è uno stabilimento balneare.

## **Art. 6**

Chiunque non osserva le norme stabilite nel presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come sostituito dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA E SIMILARI**

#### **ART. 1**

#### **REQUISITI PER LA CONDOTTA**

Per la condotta delle tavole a vela è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno d'età. Tale limite è ridotto ad anni otto nel caso in cui si venga assistiti da un istruttore federale. In ogni caso si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età.

#### **ART. 2**

#### **LIMITI DI NAVIGAZIONE**

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza 92/2003 del Compartimento Marittimo di Savona –provvedimento relativo alle distanze minime dalla costa cui possono navigare le unità da diporto nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno,

È comunque fatto divieto di navigazione con tavole a vela e similari:

- durante la stagione balneare nelle zone riservate alla balneazione o comunque frequentate da bagnanti. L'attraversamento di dette zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotta perpendicolare alla costa con vela abbassata;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di avviamento ed allontanamento dei medesimi;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi mercantili o 300 (trecento) metri da navi militari alla fonda;
- a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- dal tramonto all'alba;
- a distanza inferiore ai 200 metri (duecento) di navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima;
- a distanze dalle costa superiori ad miglio nautico;

**ART. 3**  
**DOTAZIONI DI SICUREZZA**

I conduttori delle tavole a vela e unità similari, devono indossare permanentemente un dispositivo individuale di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 6, D.M. 478/99).

**Art.4**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

In aggiunta alle presenti disposizioni, nel periodo che va dal 01 Ottobre al 31 Maggio di ogni anno i surfisti che intendono esercitare lo sport della tavola a vela (o simili) nel tratto di costa compreso tra Capo Vado e Capo di Caprazoppa, dovranno essere assistiti in mare da un idoneo mezzo nautico a motore pronto ad intervenire in caso di emergenza; tale mezzo potrà stazionare a terra nella zona prospiciente l'attività sportiva in atto, a condizione che sia prontamente utilizzabile. Detto mezzo, in ogni caso, dovrà portare bene in vista una bandiera di riconoscimento (lettera o del Codice internazionale dei Segnali).

**Art. 5**

Chiunque non osserva le norme stabilite nel presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come sostituito dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEL KITE-SURF**

#### **ARTICOLO 1 IMPIEGO TECNICO DELLE TAVOLE CON AQUILONE**

L'uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate anche "kitesurf" è vietato ai minori di anni 14.

**A) PRIMA DI UTILIZZARE IL KITESURF È NECESSARIO:**

- a. munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- b. assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza.

**B) PER L'UTILIZZO DELLE TAVOLE CON AQUILONE È OBBLIGATORIO:**

- a. indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante). L'uso del casco è consigliato;
- b. agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il pilota. È vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.

È vietato inoltre utilizzare i kitesurf non dotati di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.

Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, sull'altra invece ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.

Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

## **ARTICOLO 2**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA**

Al conduttore del kitesurf è vietato:

- a. modificare le caratteristiche originali del kitesurf;
- b. lasciare il kitesurf incustodito senza aver preventivamente scollegato almeno un lato dell' aquilone ed aver riavvolto completamente i cavi intorno alla barra di controllo;

## **ARTICOLO 3**

### **NAVIGAZIONE CON IL KITESURF**

Ferme restando le disposizioni di cui all'ordinanza.92/03 in data 02.08.2003

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona la navigazione con il kitesurf è vietata:

- ❑ all'interno dei porti , nelle zone di mare destinate all' ancoraggio delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- ❑ ad una distanza inferiore a 1000 metri dall' imboccatura dei porti del Circondario marittimo di Savona;
- ❑ a meno di 150 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- ❑ a meno di 300 metri da segnali da pesca e a distanza di sicurezza da unità, da pesca comprese, in ragione del tipo di unità e dalla relativa attività esercitata in corso di navigazione;
- ❑ a meno di 300 metri dalle navi alla fonda;
- ❑ nelle zone frequentate dai bagnanti ( zone di mare riservate alla balneazione);
- ❑ senza avere sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e l' ingombro dell' aquilone;
- ❑ oltre la distanza di 1000 metri dalla costa senza l' ausilio di un unità d' appoggio;

E' inoltre vietato:

- ❑ effettuare la navigazione con kitesurf negli orari di maggior concentrazione dell'attività balneare;
- ❑ esercitare l'attività sportiva in parola durante le ore notturne o con condizioni meteo-marine sfavorevoli.

## **ARTICOLO 4**

### **CORRIDOI DI LANCIO**

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione –compresa tra una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere- come individuata dalla vigente ordinanza balneare l’atterraggio e la partenza del kitesurf devono avvenire all’interno di corridoi di lancio appositamente individuati con formale provvedimento delle Autorità amministrative competenti (Autorità Portuale di Savona e Comuni costieri del Circondario Marittimo di Savona nei limiti delle relative giurisdizioni). In detti corridoi “dedicati” è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.

I corridoi di lancio dedicati per kitesurf - le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel successivo punto 2 – possono essere ubicati in:

- a) zone di mare immediatamente antistanti tratti di arenili non in concessione, ma comunque destinate, di fatto, alla libera balneazione (spiagge libere).
- b) Il comune competente – valutate e riconosciute le condizioni di fatto e di diritto che permettano la sistemazione di corridoi di lancio dedicati per kitesurf- rilascia apposito “titolo” al soggetto richiedente (associazioni o sodalizi sportivi o singoli istanti) per il posizionamento del corridoio stesso;
- c) zone di mare immediatamente antistanti tratti di arenili in concessione per attività balneari.

Il Comune competente, su richiesta del concessionario balneare che intende offrire al proprio utente la possibilità di svolgere tale attività sportiva, valutate e riconosciute le condizioni di fatto e di diritto che permettano la sistemazione del corridoio di lancio dedicato per kitesurf, ne può autorizzare il posizionamento sempre che non venga a modificarsi l’originario scopo della concessione ovvero prevalga rispetto a questo -balneazione- la detta attività sportiva kitesurf.

In mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf, l’esercizio di detta attività è consentito in:

- a) zone di mare antistanti tratti di arenili abbandonati di non agevole e immediato accesso, non interessate alla balneazione e ad ogni altra attività direttamente o di riflesso correlata con l’uso del mare;

- b) zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione con partenza –qualora praticabile- a rimorchio di unità a motore attraverso i corridoi di lancio previsti dall’ordinanza balneare n. 45/2003 e destinati all’attraversamento delle imbarcazioni a motore o a vela.

I Comuni che dovessero rilasciare titoli per la sistemazione di corridoi di lancio per kitesurf devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Savona i vertici delle coordinate di delimitazione della zona di mare in modo tale da permettere l’emissione di apposito avviso ai naviganti.

I corridoi di lancio devono avere le sottoelencate caratteristiche:


- a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt.100.
- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt.20 l’una dall’altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei 200 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione; ed essere affiancato esternamente da un gavitello di colore nero avente le medesime dimensioni riportante la seguente dicitura “ attenzione corridoio riservato ai kitesurf ogni altra attività è interdetta”.
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “corridoio riservato a natanti vietata la balneazione”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura;
- f) ad ulteriore garanzia della sicurezza dei conduttori del kite-surf, nonché delle persone intente ad attività connesse con gli usi del mare, in zone di mare adiacenti a quelle eventualmente individuate e delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento, dovranno essere create due fasce laterali di rispetto ampia 10 mt. (nell’ultimo tratto del corridoio di lancio), che partendo dalla spiaggia proseguano in linea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 100 mt. del corridoio di lancio con una distanza laterale costante dal medesimo di metri 10.

Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri 20 recanti di dicitura di opportune dimensioni "attenzione corridoio riservato ai kitesurf zona interdetta ad ogni altra attività nautica balneare"

Norme di comportamento.

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
- b) Nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

Il titolare dell'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità competente ai fini del posizionamento dei detti corridoi di lancio è responsabile del corretto posizionamento dei medesimi- segnaletica compresa- in relazione alle indicazioni fornite in epigrafe ed alla schematica rappresentazione grafica di seguito riportata:



**ARTICOLO 5**  
**ESERCIZIO OLTRE I 200 MT. DALLA COSTA**

Fermo restando le disposizioni contenute nel presente provvedimento, vedasi anche il successivo Capo XI, in materia di dotazioni sicurezza, caratteristiche tecniche e divieti di navigazione, è consentita la disciplina del kitesurf iniziando l'attività direttamente da punti in mare posizionati ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalla costa, ovvero dalle zone riservate alla balneazione, in tal caso il kitesurf dovrà essere imbarcato su unità d'appoggio la quale- nel rispetto delle disposizioni in materia di navigazione- dovrà raggiungere il punto su indicato.

**ARTICOLO 6**

In ogni condizione di navigazione (dislocamento o planata) il conduttore del Kitesurf – per la propria ed altrui sicurezza – dovrà navigare osservando scrupolosamente quanto previsto dalla COLREG 72 – Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

**ARTICOLO 7**

Con decorrenza immediata e fino a quando l'Autorità Portuale di Savona e i comuni costieri, ciascuno nel proprio ambito di giurisdizione non abbiano fatto conoscere l'esatta localizzazione dei tratti di arenile e gli antistanti specchi di zone di mare dedicate esclusivamente alla disciplina di kitesurf, l'esercizio dell'attività di navigazione con aquilone nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona è disciplinato dal presente Capo.

**ARTICOLO 8**

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Capo saranno puniti salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ferme restando ulteriori responsabilità eventualmente derivanti, a norma dell' articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, come sostituito dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n°172..

## CAPO VI

### DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF BODY – BOARD SIMILARI E ASSIMILABILI.

#### ART. 1

#### REQUISITI

Per l'utilizzo di surf, body board e similari, ferme restando le disposizioni di legge riguardanti le responsabilità relative ai minori di anni diciotto, è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età

#### ART. 2

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza 92/2003 del Compartimento Marittimo di Savona –provvedimento relativo alle distanze minime dalla costa cui possono navigare le unità da diporto nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno,

Ai suddetti mezzi è fatto divieto di navigare:

- h) A meno di 50 metri dalle zone frequentate dai bagnanti;
- i) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi mercantili e 300 (metri ) da navi militari alla militari alla fonda.
- j) A meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- k) A meno di 200 (duecento) metri da unità navali, impianti fissi e segnalamenti marittimi relativi alla pesca marittima;
- l) Lungo le rotte di accesso ai porti e all'interno dei porti medesimi;
- m) All'interno dei corridoi di lancio;
- n) Dal tramonto all'alba;

### **ART. 3**

#### **ZONE DEDICATE ALL'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITA' IN INTESTAZIONE**

I divieti/limiti di navigazione di cui all'articolo precedente decadono all'interno delle zone demaniali marittime eventualmente destinate dalle Autorità amministrative competenti all'esercizio esclusivo delle attività sportive oggetto del presente Capo. Tali aree dovranno opportunamente delimitate e indicate in maniera chiaramente riconoscibile attraverso boe e cartellonistica dalle quali risulti chiaramente che all'interno delle aree in parola è interdetta ogni attività nautica balneare diversa da quelle in oggetto per motivi di sicurezza.

### **ART. 4**

#### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

L'esercizio delle attività in parola è consentito unicamente in orario diurno e con condizioni non sfavorevoli, ovvero tali da impedire la sicura governabilità dei mezzi impiegati;

### **ART 5**

#### **DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

Chiunque non osservi le norme stabilite nel presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'art.39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, come sostituito dal comma m dell'art.1 della legge 8 luglio 2003 n.172.

## CAPO VII

### DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.

#### ART. 1

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetria di metri 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare. Nel caso in cui la velocità del mezzo trainante superi i 10 (dieci) nodi dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'ordinanza numero 92/2003 in data 2/8/2003 del Compartimento Marittimo di Savona

Ai suddetti mezzi è fatto divieto di navigare:

- a) All'interno dei porti, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti stessi e in zone di mare in cui vi sia la presenza di altre unità a distanze inferiori ai limiti di cui all'art. 2 punto f);
- b) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi mercantili e 300 (trecento metri) da navi militari alla fonda.
- c) A meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei.
- d) a distanza inferiore ai 200 metri (duecento) di navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima;
- e) Dal tramonto all'alba;

#### ART. 2

### CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori di natanti muniti di motori entro bordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta del nuoto;

- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territoriale competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
- e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
- i) i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- j) i mezzi nautici devono essere inoltre muniti di dispositivo per pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

### **ART. 3**

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
- c) per conto terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.

#### **ART. 4**

L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei precedenti artt. 1 e 2.

#### **ART. 5**

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima, da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli.

#### **ART. 6**

Le Capitanerie di Porto sono tenute ad accertare che, a cura delle aziende di soggiorno, dell'“E.P.T.” scuole di sci o di altri sodalizi sortivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari o di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse, la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art. 1.

#### **ART. 7**

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i motoscafi e le imbarcazioni scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, muniti di brevetto di marinaio o di bagnino di salvataggio delle società di salvamento nazionale;
- b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana di Sci Nautico;

- c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

#### **ART. 8**

(1) Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse, dai capi dei Compartimenti Marittimi alle scuole di sci nautico.

Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N.;

I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza, con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.

- a) Articolo così sostituito dall'art. unico del D.M. 15 luglio 1974.

#### **ART. 9**

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

#### **ART. 10**

L'autorizzazione di cui sopra, viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:

- a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;
- b) il proprio domicilio;
- c) la località nella quale viene svolto il servizio.

## **ART. 11**

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di Porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

## **ART. 12**

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione Italiana dello Sci Nautico.

Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 13**

Fatto salvo che non costituisca più grave e/o diverso reato e ferme restando le responsabilità eventualmente derivanti, ogni violazione nelle norme contenute nel presente capo sarà punita ai sensi dell'articolo 39 della legge 50/71 così come sostituito dall'articolo 1 comma m) della legge 8 luglio 2003 n.°172.

## CAPO VIII

### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE.

#### ART. 1

#### REQUISITI PER L'ESERCIZIO

Per la condotta di unità da diporto intente al traino di paracadutismo ascensionale è richiesta la maggiore età. Per l'esercizio della disciplina sportiva in parola è necessario invece aver compiuto il sedicesimo anno d'età.

#### ART. 2

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza 92/2003 del Compartimento Marittimo di Savona – provvedimento relativo alle distanze minime dalla costa cui possono navigare le unità da diporto nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, nonché quanto previsto dal successivo Capo XI del presente regolamento,

Ai suddetti mezzi è fatto *divieto di navigare*:

- f) All'interno dei porti, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti stessi e in zone di mare in cui vi sia la presenza di altre unità a distanze inferiori ai limiti di cui all'art. 2 punto f);
- g) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi mercantili e 300 (trecento) metri da navi militari alla fonda.
- h) A meno di 100 (cento) metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei.
- i) a distanza inferiore ai 200 metri (duecento) di navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima;
- j) Dal tramonto all'alba;

**ART. 3**  
**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

L'esercizio dell'attività deve essere svolto con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) il conducente dell'imbarcazione trainante deve essere abilitato alla condotta dell'unità come previsto dalla normativa in vigore;
- b) a bordo dell'imbarcazione deve essere presente altra persona, oltre il conducente, esperta nel nuoto;
- c) le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di dispositivi retrovisori entrambi riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima, sentito il parere del R.I.Na. Dovranno essere inoltre dotati di dispositivo per il pronto soccorso e, per ogni paracadutista, di un salvagente anulare a portata di mano;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20 metri ;
- e) la partenza e il recupero della persona trainata potranno essere effettuate soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività \_con il motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 Maggio – 30 Settembre, la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti che dovrà essere raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. È fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l'attraversamento;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altra qualsiasi unità eventualmente presente in zona, deve essere superiori alle dimensioni del complesso (cavo – sportivo – paracadute) trainato e comunque non inferiore a 200 metri ;
- g) è vietato, a qualsiasi unità, seguire la scia delle imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- h) è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività precisata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
- i) le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di sistema di marcia indietro;
- j) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto un paracadute massimo biposto;

- k) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trinato in caso di necessità;
- l) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
- m) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno espressamente contemplare l'attività in parola nonché la copertura per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
- n) l'installazione di impianti fissi (trampolini, piattaforme ecc.) deve essere preventivamente autorizzata con licenza di concessione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona (verificare se quanto detto è ancora valido oggi);
- o) il paracadute non deve superare la quota di 120 feet pari a 36,3 metri;
- p) l'esercizio è consentito nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;
- q) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- r) la persona munita di paracadute dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto ovvero una muta galleggiante;
- s) il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza – D.M. 478/99 e D.M. 232/94

Per quanto non specificato nel presente Capo, dovranno essere rispettate le norme del D.M. 26.01.60 (disciplina dello sci nautico), così come integrato dal D.M. 15.07.74 8 (in base a quanto stabilito dalla Circolare n° 254, serie II, titolo "Demanio Marittimo", dell'ex Ministero della Marina Mercantile in data 19.07.1989, con la quale si sottopone la disciplina del paracadute ascensionale a quella dello sci nautico), nonché alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

#### **Art. 4**

#### **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata:

- a) Per conto proprio;

- b) Per conto terzi (mediante l'utilizzo di motoscafi e imbarcazioni noleggiati al pubblico alle condizioni specificate nel successivo Capo II relativo alla locazione/noleggio anche delle imbarcazioni in questione);
- c) Da parte di scuole e/o sodalizi sportivi creati per l'occorrenza semprechè l'attività rimanga circoscritta ai propri affiliati e/o iscritti. Nel caso che l'attività della scuola e/o del sodalizio avvenga mediante l'utilizzo di unità all'uopo locate/noleggiate è soggetta alle prescrizioni del Capo II relativo alla locazione/noleggio anche delle unità in questione.

## **ART. 5**

### **VIGILANZA DELL'AUTORITÀ MARITTIMA**

Ai sensi dell'Art. 1, punto C, dell'Ordinanza 4/96, datata 22.02.1996 di questa Capitaneria di Porto, l'esercizio dell'attività di locazione di imbarcazioni/natanti per il paracadutismo ascensionale nonché dell'attività di scuola dello stesso, è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Marittima mediante iscrizione, nel Registro di cui all'art. 68 del Cod. Nav., delle persone fisiche o giuridiche intente ad esercitare l'attività stessa. Tale iscrizione non è richiesta se chi loca è uno stabilimento balneare.

## **ART. 6**

### **CONDIZIONE DI ESERCIZIO PER L'ATTIVITÀ DI SCUOLA**

L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole conformemente al comma c), art. 3 del presente Capo, comporta, oltre il rispetto del precedente articolo 4, l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) Avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
- b) Utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
- c) Utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di "assistente bagnante" o "aiuto assistente", rilasciato dal F.I.N. – Sezione salvamento ovvero da altro Ente riconosciuto.

## **ART. 7**

### **AUTORIZZAZIONI PER LE UNITÀ IMPEGNATE**

L'esercizio dell'attività di cui al presente capo effettuata per conto terzi deve essere esclusivamente esercitata con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente ai sensi degli artt. 9, 10, 11 del D.M. 26.01.1960 (disciplinante lo sci nautico).

## **ART. 8**

Chiunque non osservi le norme stabilite nel presente Capo, salvo il che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come sostituito dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## **CAPO IX**

### **RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI**

#### **ART. 1**

#### **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DELLE UNITA' TRAINANTI**

Fermo restando l'obbligo relativo al possesso di ogni abilitazione, iscrizione, autorizzazione richiesta dalle disposizioni vigenti, per condurre unità da diporto intente al traino dei galleggianti in parola è richiesta la maggiore età ;

#### **ART. 2**

#### **LIMITI**

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat" o simili si applica, per quanto assimilabile la disciplina dello sci nautico (vedasi il relativo capo VI del presente regolamento) nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, le disposizioni dell'ordinanza numero 92/2003 in data 2 agosto 2003 della Capitaneria di Porto di Savona.
2. L'attività, in ogni caso, deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - l'esercizio è consentito nelle ore diurne e in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;
  - le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
  - ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
  - a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
  - le persone imbarcate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
  - l'unità rimorchiante il galleggiante comunemente denominato "banana boat", sul quale i passeggeri imbarcheranno dalla battigia, potrà effettuare la partenza e l'arrivo

soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 maggio – 30 settembre, dovrà oltrepassare il limite delle acque destinate alla balneazione utilizzando i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra. È fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgomberi da persone prima di intraprendere l'attraversamento;

- la distanza di sicurezza laterale tra l'unità ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante);
- in considerazione della peculiarità dell'attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi trasportati.

### **ART. 3**

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Capo, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato – ferme restando le responsabilità derivanti dall'illecito comportamento – è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n.°50, come sostituito dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n.° 172.

## **CAPO X**

### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO DIPORTISTICA**

#### **PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITÀ NAVALE**

- Art.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Savona l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
- Art.2 le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
  - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua della batteria di bordo);
  - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all'allegato A.;
  - cassetta di pronto soccorso;
  - almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionato, per tutta la durata dell'immersione, ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- Art.3 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

- Art.4 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato dalle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
- Art.5 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
- Art.6 Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
- Art.7 Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
- durante il giorno: - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
    - in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione /Impresa/ Società/ Circolo Sportivo ha la facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera con striscia diagonale bianca rossa)
  - durante la notte: - tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro di orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a 12 m.), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).
- Art.8 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli/ Sportivi/Associazioni/ Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Savona - Sala Operativa – almeno 12 ore prima dell’evento anche a mezzo fax (019/856498), una nota informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell’immersione,
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

## **PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI**

Art.9 Nelle acque del Circondario Marittimo di Savona l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navale, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art.10 Durante le immersioni, presso il luogo di partenza a terra che dovrà sempre essere presidiato e dal quale i sommozzatori non potranno allontanarsi più di 100 (cento) m, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
- tabella riportante i numeri telefonici e/O le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all’Allegato A;
- cassetta di pronto soccorso.

Art.11 Prima della partenza, il responsabile dell’immersione deve annotare su apposito registro dell’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Art.12 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti opposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto per il grado inferiore.

Art.13 Nelle immersioni **diurne** il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto.

Nelle immersioni **notturne** i subacquei partecipanti all'immersione devono segnalarsi in superficie con un segnale luminoso giallo intermittente eventualmente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.) visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Art.14 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Savona - Sala Operativa – almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (019/856498), una nota informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione,
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

## **PARTE C – ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI**

### **Art.15 Immersioni diurne**

Il subacqueo nelle immersioni ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile da una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia bianca diagonale deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente art.7.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dal pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

### **Immersione notturna**

Il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione mediante un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.) visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Se ci si avvale di barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo, dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza.

## **PARTE D – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.16 L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare interessate dal transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione.

Art.17 I contravventori alle disposizioni contenute nel presente capo, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato e ferme restando le ulteriori eventuali responsabilità, saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa relative alla disciplina della navigazione da diporto diporto e della pesca marittima.